DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DI FARMACIE SUCCURSALI NELLE STAZIONI DI CURA

Art. 4

Il farmacista autorizzato all'esercizio della succursale deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa restera' aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

Versione in vigore dal 11 agosto 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-apertura-di-farmacie-succursali-nelle-stazioni-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it